

ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI SASSARI

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO (D.L.C.P.S. 13/09/1946 n. 233)



Ordine dei Medici Chirurghi
e degli Odontoiatri
della provincia di Sassari

Prot. n.005033 P
del 16/09/2019



Ai Medici Chirurghi e agli Odontoiatri
iscritti all'Ordine dei Medici Chirurghi e
degli Odontoiatri della provincia di Sassari

LORO SEDI

**Oggetto: obbligo formativo ECM per medici e odontoiatri.
Adempimento scadenza del 31.12.2019**

Caro collega,

come è noto medici e odontoiatri hanno l'obbligo di ottemperare alle attività di formazione continua mediante l'acquisizione di crediti ECM.

Tuttavia con l'approssimarsi della **scadenza al 31.12.2019 dell'adempimento dell'obbligo ECM per il triennio 2017 – 2019**, l'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Sassari ritiene opportuno informare e sensibilizzare nuovamente i propri iscritti sul tema dell'**OBBLIGO DELL'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE**.

Come Ti è ormai noto **l'art. 16 del D. LGS 502/92** e s.m.i dispone che la partecipazione alle attività di formazione continua costituisce un requisito indispensabile per svolgere attività professionale in qualità di dipendente per conto di aziende ospedaliere, delle Università, delle Aziende sanitarie locali e delle strutture private o di libero professionista.

L'aggiornamento professionale è un preciso dovere posto in capo ad ogni professionista ed è fonte di responsabilità indipendentemente dal fatto che il datore di lavoro organizzi o meno corsi di aggiornamento.

Si sottolinea inoltre che i **contratti collettivi nazionali** di lavoro per il personale dipendente e convenzionato individuano specifici elementi di penalizzazione, anche di natura economica, per il personale che nel triennio non abbia conseguito il minimo dei crediti formativi stabiliti dalla Commissione Nazionale per la formazione continua.

L'Accordo, sancito in sede di Conferenza Stato – Regioni, recante “La Formazione Continua nel settore Salute” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23.11.2017 prevede – all'art. 21 – che gli Ordini e le rispettive Federazioni Nazionali vigilino sull'assolvimento dell'obbligo formativo dei loro iscritti ed emanino, ove previsti dalla normativa vigente, i provvedimenti di competenza in caso di mancato assolvimento di tale obbligo.

D'altro canto **l'art. 19 del Codice di Deontologia Medica** prevede che *“il medico, nel corso di tutta la sua vita professionale, persegue l'aggiornamento costante e la formazione continua per lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze professionali tecniche e non tecniche, favorendo la diffusione ai discenti e ai collaboratori. Il medico assolve agli obblighi formativi. L'Ordine certifica agli iscritti ai propri Albi i crediti acquisiti nei percorsi formativi e ne valuta le eventuali inadempienze”*.

Via Cavour, 71/b - 07100 Sassari
tel. 079.234430 - fax 079.232228

sito: www.omceoss.org e-mail: ordine@omceoss.org pec: ordine.ss@pec.omceo.it

Pertanto l'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Sassari, nell'ambito dei propri compiti istituzionali, **sollecita gli iscritti all'adempimento dell'obbligo formativo invitando a verificare la propria situazione ECM tramite l'accesso, previa registrazione, all'area riservata del sito CO.GEA.P.S (Consorzio Gestione Anagrafica delle professioni sanitarie).**

Ricordiamo inoltre che la suddetta Commissione ha adottato una delibera finalizzata ad incentivare i professionisti sanitari all'assolvimento del proprio percorso di aggiornamento continuo, puntando ad una maggiore semplificazione e chiarezza del sistema di regolamentazione dell'ECM (pubblicazione di un manuale disponibile sul nostro sito).

Nello specifico sono state adottate alcune importanti modifiche riguardanti:

1) la possibilità, per tutti i professionisti che nel triennio 2014 -2016 non abbiano soddisfatto l'obbligo formativo triennale, di completare il conseguimento dei crediti con formazione ECM svolta nel triennio 2017 – 2019 (si riporta l'estratto della delibera);

2) il riconoscimento di crediti individuali tramite lo svolgimento delle attività di:

- Ricerca scientifica (pubblicazioni scientifiche e sperimentazioni cliniche)
- Tutoraggio individuale
- Formazione all'estero
- Autoformazione per la quale è previsto l'ampliamento dal 19% al 20% della percentuale dei crediti formativi acquisibili per il triennio 2017 – 2019

3) **l'esenzione per gli iscritti agli albi in pensione che esercitano saltuariamente l'attività professionale.**

4) **criterio della flessibilità: abolendo i limiti massimi e minimi di crediti acquisibili per anno, estendendo a tutti i professionisti il criterio della flessibilità, e quindi ogni professionista potrà liberamente organizzare la distribuzione triennale dei crediti acquisiti. I crediti potranno essere acquisiti anche tutti nello stesso anno solare. Non ci sono vincoli né sul numero di crediti da acquisire per ciascuno dei tre anni né sulle tipologie formative utilizzabili (RES, FSC, FAD, blended).**

Pertanto questo Ordine, nell'ambito dei propri compiti, Ti invita ad accedere e/o registrarTi all'area riservata del Consorzio di Gestione Anagrafica delle Professioni Sanitarie (CO.GEA.P.S.) come "Professionista della Salute", accedendo al seguente link: <http://application.cogeaps.it/cogeaps/login.of> **per consultare e monitorare la Tua situazione ECM** ed eventualmente provvedere ad inserire, nelle giuste forme dell'autocertificazione ed avvalendosi della procedura dell'inserimento manuale, le istanze di immissione crediti per la valutazione del CO.GEA.P.S.

Si ricorda che nell'area riservata è consentito inserire l'eventuale documentazione mancante che sia in possesso del professionista, entrando su **"Partecipazione ECM"** e successivamente su **"Crediti mancanti"** dalla cui schermata si potranno inserire i singoli eventi formativi allegando l'autocertificazione accompagnata dalla scansione del documento di riconoscimento e l'attestato in possesso.

Evidenziamo inoltre, che sul sito istituzionale dell'Ordine, di cui al link di seguito riportato <http://www.omceoss.org>, nella sezione FORMAZIONE e in particolare al punto 2 "Crediti formativi" è pubblicata una sintesi del nuovo manuale sulla formazione continua del professionista sanitario. Accedendo a questa sezione potrai inoltre collegarti al sito CO.GEA.P.S all'indirizzo <http://www.cogeaps.it/> e accedere e/registerarti all'Area Riservata del Consorzio Gestione Anagrafica delle professioni sanitarie, prendere visione del manuale integrale, scaricare la modulistica necessaria per inserire l'eventuale documentazione mancante che sia in possesso del professionista.

Di seguito si riporta l'estratto della delibera Commissione Nazionale formazione Continua settembre 2018 summenzionata:

.....omissis.....

ADOPTA LA SEGUENTE DELIBERA


1. Viene data la possibilità a tutti i professionisti sanitari che nel triennio 2014 – 2016 non abbiano soddisfatto l'obbligo formativo individuale triennale di completare il conseguimento dei crediti con formazione ECM svolta nel triennio 2017/2019, al netto di esoneri, esenzioni ed eventuali altri riduzioni. I crediti maturati entro il 31 dicembre 2019, acquisiti quale recupero del debito formativo e trasferiti per competenza al triennio 2014 – 2016, non saranno considerati ai fini del soddisfacimento dell'obbligo del triennio 2017/2019. Il recupero dei crediti per il triennio 2014/2016 è una facoltà del professionista sanitario che tramite l'accesso al portale CO.GEA.P.S, dovrà procedere allo spostamento della competenza dei crediti acquisiti. Tale facoltà può essere esercitata autonomamente dal professionista, attraverso la specifica procedura informatica da seguire sul portale del CO.GEA.P.S. I crediti indicati quali recupero formativo per il triennio 2014/2016 potranno essere spostati di competenza per l'intero valore della partecipazione e, agli stessi, verranno applicate le norme del triennio 2014/2016; tale spostamento sarà irreversibile. Potranno essere destinate al recupero le partecipazioni registrate nella banca dati del CO.GEA.P.S e una volta spostate non verranno più conteggiate nel triennio in cui sono state originariamente acquisite. Tutti i professionisti hanno facoltà di avvalersi del recupero dei crediti per il soddisfacimento dell'obbligo formativo del precedente triennio, fermi restando gli eventuali adempimenti normativi specifici previsti da normative di legge.
2. La percentuale di crediti formativi acquisibili mediante autoformazione è aumentata dal 10 al 20 per cento del triennio 2017 – 2019;
3. Ogni anno il CO.GEA.P.S fornirà agli Ordini e alle Federazioni, un resoconto contenente l'obbligo formativo, i crediti formativi acquisiti nel triennio, quelli acquisiti nell'ultimo anno, nonché i crediti spostati di competenza dal triennio 2017 – 2019 a quello 2014 – 2016, dai singoli professionisti iscritti agli Ordini

.....Omissis

Riservandoci di aggiornare e puntualizzare i temi con comunicazioni pubblicate sul sito istituzionale e /o con comunicazioni specifiche, porgiamo i più cordiali saluti.

IL PRESIDENTE COMMISSIONE
PER GLI ISCRITTI ALBO DEGLI ODONTOIATRI
- dott. Carlo Mazzena -

MM/



IL PRESIDENTE
- dott. Nicola Addis -

